

**LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 24-02-1997
REGIONE MARCHE**

**Modifica della legge regionale 5 agosto
1992, n. 34 concernente " norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto
del territorio".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 17
del 4 marzo 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:*

ARTICOLO 1

1. La lettera a) del comma 1 dell' articolo 3 della lr
5 agosto 1992, n. 34 è sostituita dalla seguente:
" a) l' approvazione degli strumenti urbanistici generali
comunali, dei regolamenti edilizi e relative varianti,
degli
strumenti urbanistici attuativi, in variante agli
strumento
urbanistici generali comunali, non rientranti nelle
previsioni di cui all' articolo 15, comma 5 della
presente
legge; ".

Note:

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA
DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI
ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO
REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI
INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

A) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE (A
CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI
ISTITUZIONALI);

B) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE
RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE).

Nota all'articolo 1:

Il testo vigente dell'articolo 3 della
L.R. n. 34/1992
(Norme in materia urbanistica, paesaggistica e
di assetto
del territorio) come modificato dalla presente
legge, è il

seguinte:

"Art. 3 - (Attribuzione alle province
di funzioni
amministrative in materia urbanistica) 1. Sono
attribuite
alle province, per il rispettivo territorio,
le seguenti

funzioni:

a) l'approvazione degli strumenti
urbanistici generali
comuni, dei regolamenti edilizi e relative
varianti degli
strumenti urbanistici attuativi, in variante
agli strumenti
urbanistici generali comunali, non
rientranti nelle
previsioni di cui all'articolo 15, comma 5
della presente

legge;

b) l'approvazione degli strumenti
urbanistici
attuativi, relativi a zone totalmente o
parzialmente
soggette a vincolo paesistico, di cui
all'articolo 37 della
presente legge, salvo il disposto del comma 4
dell'articolo

4;

c) l'assunzione di misure sostitutive
nell'adeguamento
del piano regolatore generale alle indicazioni
dei piani di

assetto territoriale sovraordinati;

d) la compilazione del piano
regolatore
particolareggiato in sostituzione del comune,
ai sensi del
secondo comma dell'articolo 17 della legge 17
agosto 1942,

n. 1150;

e) l'assunzione di misure sostitutive per
la formazione
e l'approvazione del programma pluriennale di
attuazione,

ai sensi dell'articolo 43 della presente legge;

f) il nulla-osta al rilascio di concessioni
edilizie in
deroga alle norme degli strumenti urbanistici
generali e

dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere, nei limiti di quanto disposto dal successivo articolo 68;
g) i poteri di sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore generale e l'annullamento di concessioni e autorizzazioni comunali, secondo gli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 della stessa legge".

ARTICOLO 2

1. All' articolo 4, comma 1 della lr 34/ 1992, dopo le parole: " della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni" sono inserite le seguenti parole: " gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione".

Note:

Nota all'articolo 2:

Il testo vigente dell'articolo 4 della L.R. n.34/1992
(per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo 1), come modificato dalle presente legge, è il seguente:

"Art.4 - (Attribuzione ai comuni

di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi) -

1. I piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione, i piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, i piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, conformi agli strumenti urbanistici generali oppure rientranti nelle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 15, della presente legge approvati in via definitiva dal consiglio comunale.

2. Sugli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione previste da disposizioni statali e regionali.

3. Quanto stabilito dal presente articolo non si applica ai piani di attuazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431.

4. I comuni che hanno adeguato lo strumento urbanistico generale alle indicazioni del P.P.A.R. provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 3".

ARTICOLO 3

Il comma 1 dell' articolo 5 della lr 34/ 1992, è
sostituito
dal seguente:

" 1. Le funzioni amministrative di competenza regionale
concernenti le autorizzazioni di cui all' articolo 7
della
legge 1497/ 1939 sono delegate alle Province, per il
rispettivo
territorio, fino alla data di entrata in vigore nei
singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all'
intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale
data dette funzioni sono delegate ai singoli Comuni per
il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze
delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6".

Note:

Nota all'articolo 3:

*Il testo vigente dell'articolo 5 della L.R.
n. 34/1992*

*(per l'argomento della legge vedi nella nota
all'articolo*

*1) come modificato dalla presente legge, è il
seguente:*

*"Art.4 - (Delega alle province di
funzioni*

*amministrative in materia di protezione
delle bellezze*

*naturali) - 1. Le funzioni amministrative di
competenza*

*regionale concernenti le autorizzazioni di cui
all'articolo*

*7 della legge n. 1497/1939 sono delegate alle
Province, per*

*il rispettivo territorio, fino alla data
di entrata in*

*vigore nei singoli Comuni dei piani
regolatori generali,*

*estesi all'intero territorio comunale, adeguati
al P.P.A.R.*

*Da tale data dette funzioni sono delegate ai
singoli Comuni*

*per il rispettivo territorio. Sono
fatte salve le*

*competenze delegate ai Comuni ai sensi del
successivo*

articolo 6.

2. Sono altresì delegate alle

province, per il
rispettivo territorio, le funzioni
amministrative di
competenza regionale riguardanti:
a) l'adozione dei provvedimenti
cautelari per la
salvaguardia dei beni non inclusi negli
elenchi delle
bellezze naturali, anche ricadenti in zone
limitrofe;
b) le altre funzioni delegate
alla Regione
dall'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, così
come integrato dall'articolo 1 della legge 8
agosto 1985,
n. 431 e non delegate ai comuni
dall'articolo 6 della
presente legge;
c) la vigilanza sull'esercizio delle
funzioni delegate
ai comuni ai sensi dell'articolo 6 e
l'adozione dei
necessari provvedimenti per la messa in atto
di interventi
sostitutivi;
d) i pareri previsti dal primo comma
dell'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e
successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Rimane ferma la competenza della
Regione in materia
di predisposizione ed approvazione degli
elenchi delle
bellezze naturali e dei piani paesistici, ai
sensi degli
articoli 63 e 64 della presente legge,
nonchè le
competenze di cui agli articoli 1 bis, 1
ter e 1 quater
della legge n. 431/1985".

ARTICOLO 4

1. Il comma 4 dell' articolo 21 della lr 34/ 1992 è

così
modificato:
" 4. I piani regolatori generali devono prevedere che
negli
strumenti urbanistici attuativi concernenti zone
residenziali
di nuova formazione siano previsti specifici
spazi per il verde pubblico nella misura di almeno 3 mq
per abitante da insediare. Detta dotazione è aggiuntiva
rispetto alle dotazioni minime di cui alla lettera c) del
secondo comma dell' articolo 3 del dm 1444/ 1968 ed
in essa vanno ricomprese le aree destinate ad
attrezzature
sportive".

Note:

Nota all'articolo 4:

Il testo vigente dell'articolo 21 della
L.R. n. 34/1992
(per l'argomento della legge vedi nella nota
all'articolo

1) come modificato dalla presente legge, è il
seguito:

"Art. 21 - (Spazi pubblici per parco,
gioco, sport ed
attrezzature generali. Distanze minime).

1. I piani regolatori generali o i piani
attuativi per
i servizi devono prevedere aree pubbliche
distinte, in
particolare, in aree per i parchi urbani, per
il verde di
vicinato, per lo sport e per il gioco.

2. La dimensione delle aree destinate a
verde pubblico
attrezzato o alla creazione di parchi urbani
o al gioco o
allo sport, deve essere tale da garantire la
loro effettiva
utilizzazione e rispettare inoltre le dotazioni
obbligatorie
in rapporto alle capacità insediative del
piano.

3. Per la formazione di parchi urbani
sono prescelte
aree aventi, nell'ordine, le seguenti
caratteristiche:

a) parco già formato;
b) facile accesso al pubblico e vicinanza
al centro
urbano;
c) prevalente assenza di colture agricole
pregiate.

4. I piani regolatori generali devono
prevedere che
negli strumenti urbanistici attuativi
concernenti zone
residenziali di nuova formazione siano
previsti specifici
spazi per il verde pubblico nella misura di
almeno 3 mq.
per abitante da insediare. Detta dotazione è
aggiuntiva

rispetto alle dotazioni minime di cui alla
lettera c) del
secondo comma dell'articolo 3 del D.M.
1444/1968 ed in
essa non vanno ricomprese le aree destinate ad
attrezzature
sportive.
5. Per le distanze minime tra fabbricati
si applica
l'articolo 9 del D.M. 1444/1968. Sono
fatte salve le
maggiori distanze stabilite per le zone
sismiche.
6. Minori distanze tra fabbricati e dalle
strade sono
ammesse nei casi di gruppi di edifici che
formano oggetto
di piani urbanistici attuativi
planivolumetrici o per
interventi puntuali disciplinati dal piano
regolatore
generale".

ARTICOLO 5

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 40 della lr 34/ 1992,
è
aggiunto il seguente:
" 2 bis. Gli atti di approvazione dei piani regolatori
generali
e delle loro varianti nonchè degli strumenti urbanistici
attuativi di cui all' articolo 4, comma 1 e all' articolo
27, comma 3, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di
ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere
prevista
da leggi anteriori a 1 gennaio 1978".

Note:

Nota all'articolo 5:
Il testo vigente dell'articolo 40 della
L.R. n. 34/1992
(per l'argomento della legge vedi nella nota
all'articolo

1) come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 40 - (Norme speciali)

1. I piani per gli insediamenti produttivi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia eguale a quella dei piani per l'edilizia economica e popolare.

2. Salvo quanto previsto dalla presente legge, i procedimenti di variazione previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 si applicano in ogni caso anche alle opere pubbliche che non sono di competenza del comune.

2bis. Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonché degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 27, comma 3, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori al 1 gennaio 1978".

ARTICOLO 6

1. Al comma 2 dell' articolo 58 della lr 34/ 1992, tra la parola: " urbanistici" e la parola: " comunali" è aggiunta la parola: " generali".

Note:

Nota all'articolo 6:
Il testo vigente dell'articolo 58 della L.R. n. 34/1992

(per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo

1) come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art.58 - (Funzioni del comitato provinciale) - 1. Il comitato provinciale per il territorio è organo consultivo

della provincia nelle materie di sua competenza ai sensi della presente legge.

2. In particolare il comitato provinciale esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle loro varianti".

ARTICOLO 7

1. Alla lr 34/ 1992 è aggiunto il seguente articolo 75 bis:

" Art. 75 bis (Cartografia, norma transitoria)

1. Fino alla consegna della cartografia prevista dal comma

2 dell' articolo 14 e dal comma 5 dell' articolo 16 i Comuni per i quali è prevista la consegna degli

elaborati cartografici 1: 2000 possono procedere sentite le Province

alla redazione ed agli adeguamenti dei piani regolatori generali utilizzando le basi cartografiche disponibili.

2. A consegna avvenuta i Comuni interessati provvedono a trasferire tempestivamente sulla nuova cartografia gli elaborati eventualmente realizzati".

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione marche.

Data ad Ancona, addì 24.2.1997

